

LA CIRCOLAZIONE DEGLI ATTI ITALIANI ALL'ESTERO E DEGLI ATTI STRANIERI IN ITALIA

Sono sempre più frequenti ormai le ipotesi di “internazionalità” degli atti notarili, intendendosi con tale termine sia la destinazione dei nostri atti all'estero, sia l'impiego, per il ricevimento di atti in Italia, di atti e documenti provenienti dall'estero.

Si tenterà pertanto di organizzare una disamina quanto più sistematica, pur se non esaustiva, delle problematiche, non sempre di facile soluzione, che nella prassi siamo spesso chiamati ad affrontare e risolvere, tralasciando in questa sede la trattazione dell'intervento di soggetti stranieri in atti ricevuti da notaio italiano sotto il profilo della reciprocità.

1. Circolazione degli atti italiani all'estero

Relativamente a tale evenienza, il problema si pone sotto un triplice profilo:

- a) la **legalizzazione** dell'atto ricevuto in Italia,
- b) la sua **traduzione** nella lingua propria dello stato estero cui esso è destinato,
- c) l'**autenticazione** di sottoscrizioni apposte in calce a scritture private redatte in lingua straniera o il rilascio di certificati di conformità di copie ed estratti di documenti scritti in lingua straniera.

1.1. Legalizzazione

Ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 445/2000 comma 1, regola generale è che le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad Autorità estere debbano essere legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

La legalizzazione consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Ciò vale, ovviamente, sia per l'atto pubblico, sia per le autenticazioni di scritture private, sia per le cosiddette autentiche minori, nei casi in cui esse ancora risultino utilizzabili, sia per l'apposizione del certificato di conformità su copie ed estratti.

Sono fatte salve le eccezioni per gli stati con i quali vige il sistema dell'apostille o l'esenzione assoluta da qualsiasi forma di legalizzazione, di cui si tratterà più avanti.

1.2. Traduzione

Nel caso dell'atto pubblico, unica fonte normativa cui è possibile fare riferimento sono gli artt. 54 e 55 legge notarile, dettati, per vero, per quei casi nei quali intervengano stranieri che non conoscono la lingua italiana, a valere nei casi in cui il notaio (e i testimoni o almeno uno di essi) rispettivamente conosca o non conosca la lingua straniera: l'atto – pubblico – verrà ricevuto in lingua straniera, con la traduzione in lingua italiana redatta a cura del notaio, ovvero in lingua italiana, con la traduzione redatta da un interprete scelto dalle parti (che quindi non deve necessariamente essere un traduttore ufficiale).

Si ritiene che gli artt. 54 e 55 legge notarile non siano applicabili, se non analogicamente, alle scritture private autenticate.

Nei casi in cui l'atto notarile risulti scritto nella sola lingua italiana, ovvero nei casi di autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private, l'atto ovvero l'autentica (ed eventualmente la scrittura privata, se redatta in lingua italiana) dovranno probabilmente essere tradotti, a cura di coloro che li utilizzeranno, nella lingua straniera, seguendo le sorti previste dalla legislazione dello stato estero in cui essi debbono essere utilizzati.

1.3. Autenticazione di sottoscrizioni apposte in calce a scritture private redatte in lingua straniera (o rilascio di certificati di conformità di copie ed estratti di documenti scritti in lingua straniera).

Questa problematica, a dire il vero, travalica in parte l'ambito della presente trattazione, essendo possibile che il notaio venga richiesto di autenticare sottoscrizioni apposte in calce a scrittura privata redatta in lingua straniera, destinata alla circolazione in Italia anziché all'estero.

In ogni caso queste fattispecie, delle quali si richiamano qui le più ricorrenti, ma che in più diverse varianti possono occorrere, sono sempre più frequenti nella prassi, considerata l'evoluzione degli scambi commerciali e della circolazione di persone, beni e servizi.

E rispetto ad esse la legge notarile non sempre riesce a fornire una soluzione tranquillizzante per il notaio che tali problematiche è costretto ad affrontare e risolvere "sul campo".

Trattandosi di ipotesi relativamente recenti, inoltre, anche dottrina e giurisprudenza non sono, allo stato, particolarmente diffuse e le più autorevoli opinioni sono forse state espresse proprio dai "pratici" per risolvere immediati problemi concreti.

Ci si limiterà pertanto in questa sede, prendendo spunto da quanto emerso nella prassi, ad esaminare le fattispecie sopra menzionate, con l'intento di enucleare dei principi generali applicabili, con le dovute cautele, anche ad ipotesi analoghe o simili.

Occorre innanzitutto partire da una considerazione generale, ovvero dalla nozione di autenticazione e dalla sua distinzione rispetto all'atto pubblico. La prima è fornita dall'articolo 2703 c.c., che attribuisce efficacia probatoria privilegiata alle scritture private per le quali un notaio o un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza da parte di soggetto di cui egli abbia preventivamente accertato l'identità.

Da tale norma parrebbe quindi potersi arguire la natura meramente "certificativa" della autenticazione della scrittura privata che, malgrado quanto oltre precisato, resta ancora dominante, pur se sempre meno univoca e soprattutto smentita dai più recenti principi in materia di deontologia notarile. Secondo tale tesi non sussisterebbe, a carico del notaio autenticante, l'obbligo

di accertare la corrispondenza del contenuto dell'atto all'effettiva volontà delle parti (la cosiddetta indagine della volontà, caratteristica dell'atto pubblico).

In realtà, la linea evolutiva dell'istituto (in dottrina, giurisprudenza e prassi e soprattutto alla luce delle norme e dei principi in materia di deontologia notarile) è sempre più orientata nel senso di una progressiva e più incisiva equiparazione con l'atto pubblico, tanto che è ormai pressochè pacifico che alla stessa siano applicabili l'art. 28 legge notarile (e quindi in generale l'obbligo del controllo della liceità del contenuto della scrittura privata) e l'art. 54 r.n. (ovvero la legittimazione di coloro che sottoscrivono la scrittura stessa). Non si ritengono comunque applicabili all'autenticazione delle sottoscrizioni tutte quelle norme di forma tipiche dell'atto pubblico e che non siano strettamente funzionali all'accertamento dell'identità dei sottoscrittori.

Da quanto detto sin qui, discende che è in ogni caso necessario (sia per effettuare il controllo di liceità del contenuto della scrittura, sia, eventualmente, per accertare la conformità di essa alla volontà delle parti) che il notaio sia consapevole del significato della scrittura, redatta in lingua straniera, pur se tale conoscenza non necessariamente deve essere raggiunta tramite forme e modalità vincolate.

Si ritiene pertanto che l'autentica della sottoscrizione possa ben essere apposta a scritture private redatte in lingua straniera purchè il notaio sia in grado di capirne, per personale conoscenza della lingua o tramite un interprete, magari scelto dal notaio stesso, il significato ed il contenuto (nonchè l'aderenza di essa alla volontà delle parti). Resta salva la necessità della traduzione eventualmente richiesta ai fini della circolazione della stessa in Italia e quindi per l'allegazione ad atto notarile ricevuto o autenticato in Italia e/o per l'esecuzione delle successive formalità. Tale necessità deriva dall'articolo 11 comma 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che richiede, ai fini della registrazione, la traduzione eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento e dall'art. 33 comma 3 D.P.R. 445/2000, che richiede, ai fini della presentazione alla Pubblica Amministrazione, la traduzione ad opera di un traduttore ufficiale, o eventualmente, stante l'interpretazione dell'articolo 68 r.n., di cui infra, del notaio stesso).

Quanto all'autentica, che necessariamente dovrà essere apposta in lingua italiana, non può non convenirsi con chi ha sostenuto la necessità che la lingua italiana sia in qualche modo "compresa" dal sottoscrittore sia che a ciò si giunga tramite conoscenza personale della lingua italiana, sia tramite la traduzione fattane dal notaio, sia tramite la traduzione fattane, "informalmente", da un interprete. E ciò al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 72 l.n. in tema di eventuale rinuncia all'assistenza dei testimoni, rinuncia che dovrà essere manifestata dal sottoscrittore al notaio (eventualmente, appunto, tramite un interprete).

A fortiori, si ritiene che ben potrà essere apposta la certificazione di conformità a copie di documenti ed estratti redatti in lingua straniera, ove il notaio sia in grado di accertare tale conformità.

2. Circolazione degli atti stranieri in Italia

Per **atto straniero** si intende l'atto redatto e compilato all'estero da autorità straniera, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la **legalizzazione** o l'**apostille**.

Non è "straniero", sotto questo profilo, l'atto redatto da consolati o ambasciate italiane all'estero, anche se le parti sono straniere.

Per circolazione degli atti stranieri in Italia si intende, ai presenti fini, l'utilizzazione degli stessi (per lo più atti autentici, ad esempio, procure estere, estratti di delibere consiliari, ma anche eventualmente scritture private) nel senso dell'allegazione ad atti pubblici ricevuti o privati autenticati in Italia.

In questa accezione, specularmente a quanto sopra, occorre analizzare i profili della **legalizzazione** e della **traduzione** ed in più quello della **forma**.

1. Legalizzazione o apostille

Gli atti autentici stranieri dovranno (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Detta regola generale subisce **notevoli eccezioni** (come espressamente dalla legge consentito: art. 33, comma 5, D.P.R. n. 445/2000), per tutti quegli Stati con cui siano in vigore convenzioni bilaterali o multilaterali che per tutti gli atti notarili ovvero solo per taluni di essi dispongano la esenzione da legalizzazione e apostille (attualmente: Danimarca, Francia, Germania, Belgio, Austria e Irlanda), ovvero per tutti quegli Stati con cui sia in vigore la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253, in forza della quale la legalizzazione è sostituita dalla formula dell'apostille.

Non vi è qui, come invece nella legalizzazione, l'intervento dell'autorità consolare straniera dopo quello dell'autorità nazionale, ma soltanto l'intervento di quest'ultima, che appone appunto la apostille.

Si ricorda che nel nostro Paese la competenza per l'apposizione dell'apostille per gli atti notarili è attribuita ai Procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti medesimi sono formati.

A questo proposito ci si limita ulteriormente ad osservare che, qualora un atto, pur proveniente da uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 1961 sia provvisto di legalizzazione anziché di apostille, si ritiene che la apostille risulti assorbita e sostituita dalla legalizzazione, e quindi l'atto formato all'estero sia comunque utilizzabile.

Legalizzazione

La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.

Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma.

Se l'atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).

La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese da cui esso proviene, ed in questo senso è molto meno di una certificazione notarile, in quanto la legalizzazione (come l'Apostille) non comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento.

La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l'atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio.

In particolare, un atto pubblico straniero non vale come tale, bensì solo come scrittura privata non autenticata.

Se l'atto italiano deve essere usato all'estero, la legalizzazione – se richiesta dalle autorità estere – deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l'atto.

La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede.

Essa è prevista dagli articoli 30, 31, 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, entrato in vigore il 7 marzo 2001.

La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla "Apostille", ovvero ad una convenzione internazionale, bi-laterale o pluri-laterale che la esclude.

La Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall'"Apostille" nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell'Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (per ora è in vigore solo tra Danimarca, Francia, Germania, Belgio, Austria e Irlanda).

Apostille

E' una forma semplificata – ma assolutamente rigida - di legalizzazione (nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 dicembre 1961 che la prevede).

E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione.

Come la legalizzazione, anche l'Apostille è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia.

Come la legalizzazione, l'Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto, e l'autenticità del suo sigillo o timbro.

Non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese di provenienza.

Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille.

Per quanto riguarda l'Italia: gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile, competente è il Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati.

Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco, etc.), invece, competente è il Prefetto del luogo in cui l'atto è emesso (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).

La "Apostille" non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero

ha aderito ad una convenzione internazionale, bi-laterale o pluri-laterale che la esclude.

2. Traduzione

Ove gli atti stessi siano redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata una **traduzione in lingua italiana certificata conforme** al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 445/2000), sempre salvo che non vi siano particolari esenzioni dall'obbligo della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (art. 33, comma 5, D.P.R. n. 445/2000), che attualmente non risulta che ve ne siano.

Vi sono inoltre legislazioni (come ad esempio la legge tedesca sulla stipula degli atti notarili) che consentono che il notaio possa stendere l'atto anche in un'altra lingua (nel caso, in italiano): in questo caso l'atto, rispettata la normativa in materia di legalizzazione, verrà utilizzato così com'è in Italia, non ponendosi, ovviamente, il problema della sua traduzione.

Il problema della traduzione si pone, in realtà, assai frequentemente: in particolare, ricorre spesso il problema di quale soggetto sia abilitato ad effettuarla.

A tale proposito occorre fare riferimento, oltre che all'art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, che genericamente parla di "traduttore ufficiale", anche all'articolo 11, comma 5, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ¹ e all'articolo 68 Regio Decreto 10 settembre 1914 n. 1326 (Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) ².

La prima norma citata prevede che, ove l'atto o più in generale il documento debba essere sottoposto a registrazione, allo stesso venga allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento.

In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente, il medesimo articolo stabilisce che la traduzione sia effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

E' opinione largamente condivisa che detta norma si riferisca solo alla scrittura privata, vero è che nella prassi, per gli atti autentici provenienti

¹ Si riporta il comma 5 dell'Art. 11 - **Richiesta di registrazione degli atti scritti:**

(Omissis)

[5] Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

(Omissis)

² Si riposta il comma 68

Il notaio può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purchè siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.

Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto: o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti, a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti.

dall'estero, si ammette che la traduzione, asseverata di giuramento con verbale ricevuto da notaio, sia effettuata anche da persona non iscritta.

La seconda norma citata prevede invece che il notaio possa ricevere in deposito, in originale o in copia, atti rogati all'estero, purchè debitamente legalizzati (salve le esenzioni di cui sopra), redigendo apposito verbale.

Ci si limita qui a ricordare che, ai sensi dell'art. 106 l.n., gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nello stato italiano, devono essere depositati e conservati presso un notaio italiano o presso un archivio notarile.

Ove tali atti siano redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, effettuata e firmata dal notaio, se conosce la lingua straniera o, altrimenti, da un perito scelto dalle parti.

Nonostante che detta norma si riferisca letteralmente solo agli atti rogati all'estero ricevuti in deposito dal notaio, la dottrina dominante ritiene tale norma applicabile analogicamente a tutti gli allegati redatti in lingua straniera (autentici e non), cui pertanto andrà accompagnata, subito di seguito, ovvero come ulteriore distinto allegato, la traduzione effettuata dal notaio, qualora questi conosca la lingua italiana, ovvero dal perito che si è occupato della traduzione dell'atto.

Pare pertanto pienamente condivisibile l'orientamento, espresso in dottrina e di fatto seguito nella prassi, secondo cui il notaio, in forza dell'art. 68 r.n. citato, nonché dell'art. 54 l.n. che abilita addirittura il notaio a ricevere l'atto in lingua straniera, ben può considerarsi come un "traduttore ufficiale", ai sensi dell'art. 33, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 (categoria, oltretutto, quella dei "traduttori ufficiali", che risulta non meglio definita).

Quanto al dubbio se, oltre alla traduzione dell'atto ricevuto in lingua straniera, debba essere tradotta anche la formula della legalizzazione o dell'apostille, l'interpretazione dominante sostiene non essere essa necessaria, trattandosi di formule standard ed estrinseche rispetto all'atto.

3. Forma

Altro problema che sovente si pone relativamente all'allegazione di atti autentici provenienti dall'estero è quello concernente la forma e in particolare quella delle procure; emblematico il caso dell'utilizzazione di una procura estera, avente forma di scrittura privata autenticata, da allegare ad un atto per il quale la legge prevede ad substantiam la forma pubblica.

A tale proposito occorre richiamare l'art. 60 (Rappresentanza volontaria) della Legge 31 maggio 1995, n. 218 che è la norma fondamentale in materia di rappresentanza volontaria nel diritto internazionale privato.

Detta norma distingue tra legge applicabile alla sostanza e legge applicabile alla forma dell'atto: per quel che riguarda la sostanza, essa prevede che *"la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto"*.

Per quel che riguarda invece la forma, il secondo comma stabilisce che *"l'atto di conferimento di poteri è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere"*.

In ossequio ad un principio di conservazione della validità dell'atto, vengono quindi forniti due criteri alternativi circa la validità della procura dal punto di vista della forma: uno che fa rinvio alla legge che ne regola appunto la sostanza (art. 60, comma 1, della Legge n. 218/95) e l'altro che fa invece riferimento alla legge dello Stato in cui la procura viene conferita.

Tale disposizione deve poi essere collegata con l'articolo 54 del r.n., che vieta al notaio di rogare contratti in cui intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

Limitandoci in questa sede all'aspetto formale del controllo che il notaio è chiamato ad effettuare, in base alle norme richiamate ed ai criteri in esse contenuti, si può dedurre che per ciò che riguarda la legge applicabile alla forma dell'atto (la c.d. forma "estrinseca"), se l'atto di conferimento dei poteri non dovesse essere considerato valido dalla legge italiana, occorrerà avere riguardo alla legge straniera (del paese in cui esso è stato ricevuto), in ossequio al principio del favor validitatis di cui si è detto.

Il notaio, quindi, dovrà tenere conto dei requisiti di forma previsti dall'ordinamento straniero, tutte le volte in cui la forma dell'atto esibitogli non dovesse soddisfare eventuali requisiti più stringenti previsti dall'ordinamento italiano, dovendosi ritenere valide (e quindi utilizzabili) quelle procure che rivestano una forma sufficiente nell'ordinamento straniero, pur essendo necessaria una forma più rigorosa nell'ordinamento italiano.